



*Comune di
Falerone*

Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751

Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 43 DEL 16-08-2021

Oggetto:

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE ANNO 2021.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm. di cui al D. Lgs. N° 1/2018 “Codice di Protezione Civile” art. 3 c. 1 lett.c) e seguenti;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche; Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi; Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la Delibera Giunta regionale n. 792 del 10/07/2017, in attuazione della legge 353 del 21/11/2000, con la quale si approva il "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i cui contenuti sono stati integralmente confermati anche per l'anno 2020 dalla delibera della Giunta Regionale n. 823 del 29/06/2020.

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017;

Vista la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

ORDINA

ART.1

Durante il periodo compreso tra il 16 Agosto ed il 30 Settembre 2021, è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Falerone:

- Accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- abbandonare rifiuti in discariche abusive;
- esercitare attività pirotecnica;

ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato all'art.1, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

ART. 3

1. I Conduttori di campi a culture cerealicole e foraggere a conclusione delle operazioni di mietitura realizzano una fascia di mt. 15,00, perimetralmente alla superficie coltivata, sgombra di ogni residuo di vegetazione.

2. I proprietari, affittuari o conduttori, ecc., dei terreni incolti hanno l'obbligo di realizzare, una fascia protettiva priva di residui di vegetazione della larghezza di mt. 5,00, lungo tutto il perimetro del fondo.

3. I proprietari, affittuari o conduttori ecc., di superficie boscate, sono obbligati a tenere una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno mt. 5,00, libera di specie erbacee.

4. I proprietari, gli affittuari, conduttori ecc., di superficie pascolative, hanno l'obbligo di realizzare, una fascia di protezione perimetrale, priva di vegetazione, di almeno 5,00 mt.

ART. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

ART. 5

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

ART. 6

I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

ART. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;

ART. 8

Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

ART. 9

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART. 10

Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

SANZIONI

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 ai sensi dell'art.255 D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.;

2) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo dal 16 agosto al 30 Settembre 2021, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.mm.. A carico degli inadempienti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera fattiva in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- ✓ COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;
- ✓ PREFETTURA DI FERMO TEL. 0734/2831;
- ✓ QUESTURA DI FERMO TEL. 0734/25441;
- ✓ ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI ANCONA TEL. 071/99497
- ✓ POLIZIA MUNICIPALE DI FALERONE TEL. 0734/710750;
- ✓ COMANDO STAZIONE CARABINIERI FALERONE TEL. 0734/710113.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale. Inserita nel sito ufficiale del Comune:

<http://www.comunefalerone.it>

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- ✓ alla Prefettura di Fermo,
- ✓ al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo,
- ✓ alla Stazione Carabinieri di Falerone,
- ✓ ai locali Vigili Urbani,
- ✓ all'Ufficio Tecnico Comunale/Territorio-Ambiente e Protezione Civile,
- ✓ all'ANAS di Ancona,
- ✓ alla Regione Marche Servizio Protezione Civile Ancona.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Fermo entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Marche e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Dalla Residenza municipale, lì 16/08/2021

Il Sindaco

Armando Altini